



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA

ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 1, del DPR 249/98

come modificato dal DPR 235/07

1. VITA NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

1. DISCIPLINA: PRINCIPI GENERALI

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri, elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e nelle relative modifiche previste dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

La correttezza dell'espressione coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.

2. DOVERI DEGLI STUDENTI

3.1 Doveri rispetto alla frequenza e all'impegno scolastico.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

L'impegno scolastico, la partecipazione alle lezioni e lo svolgimento dei compiti assegnati sono elementi oggetto di valutazione da parte dell'Istituto. Il loro mancato assolvimento può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

3.2 Doveri nei confronti delle persone.

La qualità delle relazioni è fondamentale nel progetto educativo della comunità scolastica e a tal fine cooperano il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale tutto della scuola.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Si considera lesiva della correttezza l'offesa arrecata direttamente o indirettamente ad altri.

L'offesa, anche se occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata soprattutto da intemperanza verbale, è sanzionata e viene richiesta di presentazione di scuse formali.

Si considera grave l'offesa avvenuta a mezzo di pubblicazione su social network di immagini o frasi offensive ovvero alla presenza o per opera di un gruppo, ovvero l'offesa verbale o scritta arrecata a qualunque soggetto della vita scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendolo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sociale, sessuale e ideologica o nel ruolo ricoperto. Essa è sanzionata in proporzione alla gravità, ferma la richiesta di presentazione di scuse scritte.

Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta (aggressione fisica o minaccia) saranno comminate sanzioni rapportate alla maggiore gravità delle condotte, oltre ad essere richieste le scuse scritte.

3.3 Doveri nei confronti delle disposizioni.

In osservanza della L. n. 3/2003 e del D.L. n.104 del 12 settembre 2003 (convertito in L. n.128 del 8 novembre 2013) che disciplina la "Tutela della salute nelle scuole" è severamente vietato fumare in tutto l'Istituto scolastico, comprese anche le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione, che includono gli spazi aperti, cortili, azienda agraria, parcheggi, ecc., pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In caso di violazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge stessa.

E' altresì vietato introdurre nell'Istituto scolastico alcoolici o altre sostanze in grado di alterare la percezione della realtà e comunque incompatibili con l'attività scolastica. In caso di violazione verranno adottate sanzioni proporzionate alla gravità delle condotte, alle conseguenze prodottesi per effetto delle condotte e verranno effettuate le eventuali dovute comunicazioni alle autorità competenti.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto, dal presente regolamento e dai regolamenti relativi all'uso della palestra, dei

laboratori e dell'azienda agraria. Per le attività nei laboratori e in azienda agraria sono tenuti all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il rispetto dovuto ai regolamenti dell'Istituto si estende anche alle disposizioni date nella vita scolastica dai diversi soggetti istituzionali competenti.

Le violazioni dei regolamenti sono sanzionate anche dall'obbligo del risarcimento del danno, se ve ne sia stato. Questo avviene con il rimborso in termini monetari, con prestazioni utili per la vita scolastica o attraverso il pagamento di ammende, se ciò sia previsto da specifiche norme di carattere generale.

La violazione dei regolamenti e delle disposizioni attuative è ritenuta lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza precisa intenzionalità, per mancanza di informazione adeguata o per superficialità di comportamento. Essa è comunque sanzionata e viene richiesto un espresso impegno dello studente a rispettare per il futuro la norma violata.

Sono considerate gravi le violazioni delle disposizioni impartite quando si ravvisi nel comportamento tenuto dallo studente un esplicito disprezzo della norma o quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale. Esse sono sanzionate in proporzione alla gravità delle condotte e viene richiesto un impegno scritto dello studente a rispettare per il futuro la norma violata.

Violazioni gravi delle disposizioni dei regolamenti, organizzative e di sicurezza più volte ripetute dopo la prima, con esplicita intenzionalità, sono ulteriormente sanzionate in considerazione della gravità e della ripetizione del comportamento non corretto.

3.4 Dovere di astenersi dall'uso di apparecchi di telefonia mobile e ogni altro strumento dotato di funzioni di riproduzione fotografica e/o videoripresa, trasmissione dati e riproduzione suoni.

Tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano per contrastare e prevenire episodi di bullismo o cyberbullismo e per la formazione degli studenti ad un uso di internet, di computer, smartphone e altri dispositivi elettronici corretto e consapevole, rispettoso della sicurezza, della privacy, dei diritti propri ed altrui.

Salvo espressa e specifica autorizzazione del docente, è fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'istituto scolastico apparecchi di telefonia mobile, sia nelle funzioni base quali la chiamata telefonica o l'invio/ricezione di SMS, sia nelle funzioni ulteriori quali connessione internet, uso di social network, invio/ricezione di MMS, giochi, riproduzione fotografica o videoripresa. È altresì vietato l'uso di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica. Nel caso in cui gli studenti debbano comunicare per grave ed urgente motivo con la famiglia durante l'orario scolastico o durante le attività didattiche, ovvero le famiglie debbano comunicare per grave ed urgente motivo con lo studente, la comunicazione reciproca è garantita tramite linea telefonica dell'Istituto attraverso la Portineria, la Segreteria e gli uffici di Presidenza.

E' data facoltà al docente di ritirare i cellulari durante attività di verifica e in ogni caso in cui si ravvisi possibilità di copiatura o possibilità di interferenza con l'attività scolastica.

Gli studenti condividono la responsabilità di evitare che nell'ambiente scolastico si verifichino episodi qualificabili come di "bullismo", anche attuati e propagati attraverso l'utilizzo delle funzioni dei cellulari o di computer. Sono consapevoli delle conseguenze disciplinari ed eventualmente risarcitorie derivanti dalle violazioni delle presenti disposizioni. I genitori condividono la considerazione che gli apparecchi di telefonia mobile a scuola rappresentano fonte di distrazione e disturbo per lo svolgimento dell'attività didattica e indicano mancanza di rispetto per il docente, al pari di altri strumenti elettronici che analogamente non devono essere utilizzati a scuola.

Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente punto sono sanzionati in modo proporzionato alla gravità della violazione e tenendo conto della eventuale reiterazione della violazione, come segue:

a) Uso del cellulare per chiamata telefonica, ricezione di chiamata, invio o ricezione SMS o messaggi durante l'orario di lezione o comunque durante attività scolastiche (es. corsi di recupero, visite di istruzione, ecc.)

